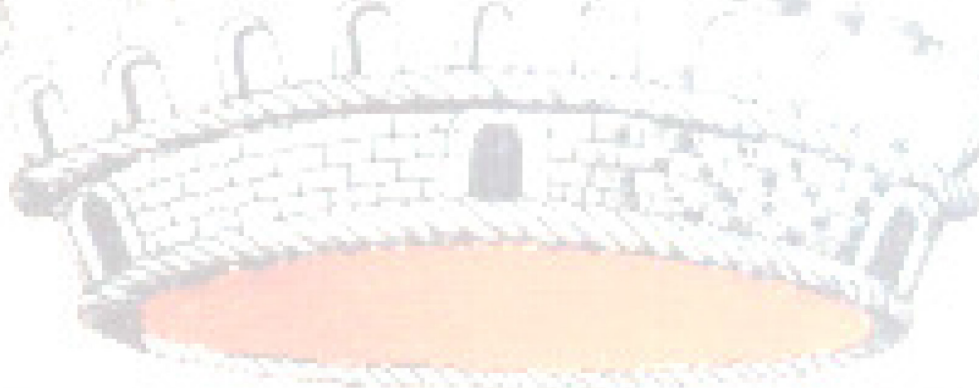


COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI



Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 46 del 21 agosto 2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.21 del 28 luglio 2014
ENTRATO IN VIGORE in pari data

Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il conferimento di Cittadinanze Onorarie e Cittadinanze Benemerite ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, ovvero ad Enti, società, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.

Art.2

Cittadinanza onoraria

Il Comune di Turi conferisce la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la comunità di Turi unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini turesi e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra.
- e) per essere in possesso della condizione di minore da 0 a 18 anni non compiuti, di origine straniera e residente a Turi; a tal fine l'Ufficio Anagrafe trasmette ogni sei mesi alla Giunta Comunale l'elenco dei nati e/o nuovi residenti in

possesso dei predetti requisiti, per gli adempimenti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art.3

Cittadinanza Benemerita

Il Comune di Turi conferisce la Cittadinanza Benemerita premiando l'attività di coloro che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Turi, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

La cittadinanza benemerita può essere concessa alla memoria.

Art.4

Modalità del conferimento

- La Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del Comune di Turi. La cerimonia è partecipata, con varie forme pubblicitarie, a tutta la cittadinanza che è invitata.
- La Cittadinanza Benemerita è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, in nome e per conto del Comune di Turi. Il conferimento dell'onorificenza viene dato o in un'apposita seduta di Consiglio Comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale.

La proposta di entrambe le onorificenze può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e deve essere presentata per lettera all'Amministrazione comunale di Turi e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le

motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

A tal fine la proposta di conferimento viene rimessa alla Giunta Comunale che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime un parere motivato da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

Nel caso di cui alla lett. e) del precedente art. 2, si prescinde dalla presentazione della proposta da parte degli interessati; la Giunta Comunale, previa presa d'atto della Conferenza dei Capigruppo, si esprime esclusivamente sulla scorta dell'elenco trasmesso dall'Ufficio Anagrafe; l'intenzione di conferimento della cittadinanza onoraria viene preventivamente notificata ad almeno un soggetto esercente la potestà sul minore, che autorizza o nega il predetto conferimento con dichiarazione scritta presentata all'Amministrazione Comunale.

Art.5

Onorificenze

- a) L'onorificenza per la Cittadinanza Onoraria consiste:

in una medaglia: sullo sfondo lo stemma del Comune di Turi, la scritta "Cittadinanza Onoraria" e la scritta "Comune di Turi" e nel verso: la scritta contenente la data e il nome e cognome del conferito,

e/oppure

in una pergamena: con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito;

- b) L'onorificenza per la Cittadinanza Benemerita consiste:

in una targa o pergamena: con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza

Benemerita. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.

Art.6

Albo dei cittadini Onorari

E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Turi, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario, per accettazione.

La registrazione della Cittadinanza Onoraria avrà luogo solo dopo la cerimonia del conferimento.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato da un dipendente designato dal Funzionario del Settore Affari Istituzionali.

Il Registro sarà depositato nell'Ufficio del Sindaco.

Art.7

Disposizioni finali

Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del Bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza, entro i limiti legislativi previsti dalla normativa per la previsione in bilancio delle suddette spese.

Art.8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

In fase di prima applicazione delle modifiche apportate al presente Regolamento e approvate con deliberazione consiliare n.21 del 28 luglio 2014, l'Ufficio Anagrafe, entro un mese dall'esecutività della stessa, trasmette all'Amministrazione Comunale l'elenco di tutti i minori di origine straniera, nati in Italia e residenti a Turi.